



LICEO STATALE "FILIPPO BUONARROTI"

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate –
Liceo Linguistico EsaBac

L.go Concetto Marchesi - PISA - tel. 050970093-050570339
e mail: pips04000g@istruzione.it - pec: pips04000g@pec.istruzione.it
www.liceofilippobuonarroti.edu.it – CF 80007050505



LICEO STATALE "FILIPPO BUONARROTI" - PISA

REGOLAMENTO di ISTITUTO

approvato dal Collegio dei Docenti il 19/05/2023 e dal Consiglio di Istituto il 22/05/2023

INDICE

PARTE PRIMA.....	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Norme generali di comportamento.....	3
Art. 3 Informazione.....	3
Art. 4 Comunicazioni ai genitori.....	4
Art. 5 Contratto formativo e Patto educativo di corresponsabilità.....	5
Art. 6 Contributo volontario.....	5
PARTE SECONDA.....	5
<i>CRITERI ORGANIZZATIVI</i>	5
Art. 7 Formazione delle classi.....	5
Art. 8 Passaggi di sezione, trasferimenti interni e da altre scuole.....	6
Art. 9 Accorpamento di classi.....	6
<i>CALENDARI E ORARI</i>	6
Art. 10 Calendario scolastico.....	6
Art. 11 Apertura pomeridiana.....	7
Art. 12 Orario delle lezioni.....	7
<i>RITARDI E ASSENZE - VIGILANZA</i>	7
Art. 13 Ritardi occasionali degli studenti.....	7
Art. 14 Entrate e uscite fuori orario.....	8
Art. 15 Assenze individuali e giustificazioni.....	8
Art. 16 Presenza in classe e vigilanza.....	9
Art. 17 Alunni non impegnati in attività didattiche.....	9
<i>ACCESSI</i>	9
Art. 18 Regolamentazione degli accessi alla scuola.....	9
Art. 19 Spazi comuni.....	10
<i>SALUTE E SICUREZZA</i>	10
Art. 20 Rispetto delle norme di sicurezza.....	10
Art. 21 Divieto di fumare.....	10
Art. 22 Alcol e sostanze stupefacenti.....	10
Art. 23 Assicurazione e infortuni.....	11
<i>ASSEMBLEE</i>	11
Art. 24 Assemblee studentesche di classe.....	11
Art. 25 Riunioni del Comitato studentesco.....	11
Art. 26 Assemblee studentesche di Istituto.....	11
Art. 27 Assemblee dei genitori.....	12

PARTE TERZA.....	12
<i>DISCIPLINA DEGLI STUDENTI</i>	12
<i>Art. 28 Doveri</i>	12
<i>Art. 29 Danni arrecati agli ambienti, agli arredi e alle strumentazioni</i>	13
<i>Art. 30 Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo</i>	13
<i>Art. 31 Occupazione dell’edificio scolastico</i>	13
<i>Art. 32 Uso di telefonini e di altri dispositivi elettronici</i>	14
<i>Art. 33 Infrazioni</i>	14
<i>Art. 34 Sanzioni disciplinari</i>	15
<i>Art. 35 Organi competenti</i>	16
<i>Art. 36 Procedura</i>	17
<i>Art. 37 Organo di garanzia</i>	17
Allegato 1 Tabella mancanze disciplinari e relative sanzioni.....	19

Il Regolamento del Liceo “Filippo Buonarroti” fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e ss.mm.ii. (*Testo Unico*);
- D.P.R. 249/1998 recante lo *Statuto degli studenti e delle studentesse*, modificato agli art. 4 e 5 dal D.P.R. 235/2007;
- D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica*;
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*;
- D.P.R. 81/2009 *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica*;
- D.P.R. 122/2009 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*;
- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 *Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato*;
- Legge n. 71 del 25 maggio 2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*;
- D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021 *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*;
- Nota MIM n.107190 del 19 dicembre 2022 *Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari in classe*;
- Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8 *Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico*.

PARTE PRIMA **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalità

La scuola ha come finalità primaria la formazione della persona e del cittadino. La persegue attraverso la propria proposta didattica e educativa tesa a favorire il consolidamento di competenze, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica delle studentesse e degli studenti.

Art. 2

Norme generali di comportamento

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione; sul rispetto reciproco di tutte le persone che la frequentano, quale che sia la loro età, condizione e ruolo. La scuola ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Non ammette e quindi vieta ogni forma di discriminazione, ogni manifestazione di violenza fisica e morale e ogni atto di intimidazione e prevaricazione. Assume il confronto come criterio di risoluzione di ogni conflitto.

Art. 3

Informazione

L'informazione e la trasparenza sono due tra i principi fondamentali sui quali si articola la vita della scuola. L'informazione è un diritto a cui tutti devono poter accedere, secondo criteri liberamente condivisi. Appositi spazi murali, di adeguate dimensioni e in numero sufficiente, sono messi a disposizione delle varie componenti della scuola, d'intesa con le componenti stesse. Fuori di questi spazi non è consentita l'affissione. Ad eccezione degli spazi sindacali, regolamentati da una normativa specifica, potranno essere affisse comunicazioni di vario genere purché datate e firmate dal responsabile dell'affissione. La firma deve essere

apposta per esteso, in modo leggibile e, nel caso di studenti, con l'indicazione della classe di appartenenza. La responsabilità del contenuto dell'affissione è a totale carico di coloro che hanno apposto le firme.

Non possono essere affissi documenti i cui contenuti siano in contrasto con le normative vigenti o comunque lesivi della dignità altrui. Cessato il motivo della comunicazione, il Dirigente scolastico ne autorizza la rimozione.

L'affissione o la distribuzione di ogni comunicazione scritta proveniente direttamente da enti, organizzazioni o associazioni, comunque estranee alla scuola, dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico, che ne stabilisce le modalità.

La scuola fornisce informazioni a insegnanti, alunni, genitori e personale non docente mediante comunicazioni scritte pubblicate sulla bacheca on line e, per le informazioni riservate, tramite posta elettronica, consegna a mano o spedizione per posta ordinaria.

Per le comunicazioni di servizio o di altra natura loro indirizzate, gli insegnanti sono tenuti a firmare tempestivamente gli appositi elenchi come attestazione della presa visione, se in forma cartacea, oppure, quando richiesto, a selezionare la casella di presa visione o di adesione per le comunicazioni pubblicate sulla bacheca on line.

Il sito web della scuola è uno strumento essenziale di informazione e comunicazione relative al funzionamento, all'organizzazione e a quanto è ritenuto necessario o opportuno far conoscere in merito alle iniziative messe in atto durante l'anno scolastico.

Art. 4

Comunicazioni ai genitori.

Le modalità di comunicazione adottate dal Liceo "Buonarroti" sono:

il sito istituzionale, sul quale verranno diffuse le comunicazioni e le informazioni che riguardano l'intera comunità scolastica;

il registro elettronico, sul quale gli studenti e i loro genitori, tramite l'utilizzo delle credenziali loro riservate, possono prendere visione dei voti, delle assenze, delle note disciplinari e delle altre comunicazioni relative ai singoli alunni; potranno inoltre essere consultate le attività svolte, i compiti assegnati, i promemoria relativi alla classe di appartenenza, nonché le circolari, gli avvisi e i documenti pubblicati sulla bacheca;

i ricevimenti; i ricevimenti generali pomeridiani sono programmati dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico; i ricevimenti individuali sono organizzati dai docenti generalmente al mattino, per un'ora a settimana, nei periodi che vengono comunicati all'inizio di ogni anno scolastico;

i documenti di valutazione periodici e finali; i documenti di valutazione periodici e finale sono disponibili on line al termine degli scrutini; a marzo viene reso disponibile anche il pagellino interperiodale con indicate, per il singolo studente, le materie con valutazione insufficiente e l'esito delle attività di recupero eventualmente svolte. Al termine dell'anno scolastico, i coordinatori incontrano i genitori per un colloquio sulle valutazioni finali; il documento riguardante le competenze non raggiunte finalizzato alla programmazione del lavoro estivo è inviato al termine degli scrutini; in caso di non ammissione alla classe successiva, la comunicazione avviene tramite fonogramma/telegramma, prima della pubblicazione degli esiti finali. Ai genitori che ne facciano richiesta, la segreteria didattica consegna la pagella in formato cartaceo;

i Consigli di classe; anche gli organi collegiali costituiscono strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie. È compito dei rappresentanti comunicare agli altri genitori gli argomenti di carattere generale discussi nei Consigli stessi.

Oltre a ciò, al termine di ogni sessione dei Consigli di classe, scrutini intermedi compresi, è compito del coordinatore inviare una comunicazione ai genitori degli alunni che evidenziano situazioni problematiche o critiche in ambito didattico o disciplinare; di regola, ai genitori viene proposto un appuntamento per un colloquio in cui possa essere analizzata la situazione dell'alunno interessato; la comunicazione può avvenire tramite fonogramma, posta elettronica o posta ordinaria.

Art. 5

Contratto formativo e Patto educativo di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli studenti sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità*, che costituisce parte integrante di questo Regolamento, vincolando i contraenti al rispetto delle norme in esso contenute. Su richiesta di una componente nella sua rappresentanza istituzionale (Collegio dei docenti, Comitato dei rappresentanti dei genitori, Comitato dei rappresentanti degli studenti), possono essere proposte modifiche, discusse nelle sedi proprie prima della delibera in merito del Consiglio di Istituto. I genitori possono altresì esprimere pareri e formulare proposte nelle sedi opportune: incontri con il Dirigente scolastico, incontri con i docenti referenti per le diverse attività, Consigli di classe, Comitato dei genitori.

Il Piano dell'Offerta Formativa, le proposte di attività integrative o di iniziative con finalità didattiche e educative specifiche, l'elenco dei libri di testo, i criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola e sui siti ministeriali specificatamente predisposti.

Ciascuno studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, improntata ai criteri generali indicati nel Piano dell'Offerta Formativa e a quelli adottati da ciascuna area disciplinare e, nell'ambito della classe che frequenta, deve essere informato sulle singole programmazioni degli insegnanti, sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione adottati.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto di intervenire direttamente nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, di esprimere pareri e formulare proposte sui diversi aspetti delle scelte didattiche e educative della scuola, generali e interne a ogni singola classe. Le proposte di carattere generale, formalizzate, motivate e sottoscritte, sono presentate al Comitato scientifico e per suo tramite al Collegio dei docenti che decide in merito alla loro approvazione. Quelle di carattere specifico, interne a una singola classe, formalizzate, motivate e approvate dall'assemblea di classe sono presentate al Consiglio di classe e da esso accolte o respinte. Un singolo consiglio di classe può presentare al Comitato scientifico una proposta che giudica estendibile ad altre classi o all'intero istituto.

Art. 6

Contributo volontario

Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente la quota richiesta alle famiglie come contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa della scuola. Il fondo costituito presso la tesoreria della scuola con i contributi versati dalle famiglie può essere utilizzato per istituire o potenziare attività formative rivolte agli studenti, per acquisire dotazioni tecnologiche quali hardware e software per la didattica e la comunicazione, per acquistare materiali e attrezzature da utilizzare durante le attività didattiche e di laboratorio e per costituire fondi di solidarietà, in base alle deliberazioni del Consiglio di Istituto stesso.

Il contributo volontario viene versato ogni anno al momento dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

PARTE SECONDA

CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 7

Formazione delle classi

1. La formazione delle classi è effettuata da un'apposita commissione designata dal Collegio dei docenti.
2. La commissione opera secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; nel caso di modifica ai criteri adottati durante l'anno scolastico precedente, il Dirigente scolastico ha cura di darne comunicazione al Collegio dei docenti per la definizione delle proposte operative. Il criterio di riferimento fondamentale è quello della equa eterogeneità.

Art. 8

Passaggi di sezione, trasferimenti interni e da altre scuole

1. Il passaggio in un'altra sezione dello stesso indirizzo non è consentito. La scuola ritiene infatti che sia un obiettivo importante, nel percorso evolutivo di uno studente, riuscire a superare le difficoltà anche relazionali che possono verificarsi all'interno di una classe, tra studenti o nel rapporto con gli insegnanti. L'allievo, sostenuto e aiutato ad affrontare eventuali disagi, acquisterà la consapevolezza dell'opportunità di attraversare i conflitti e della necessità di imparare a gestirli.
2. Sono consentiti trasferimenti interni da un indirizzo ad un altro e inserimenti di alunni da altre scuole. L'arrivo di nuovi studenti da altri istituti costituisce senz'altro un arricchimento per le classi che li ricevono e per la scuola tutta. Perché si possa realizzare un vero inserimento, è però necessario che questo avvenga nei tempi giusti e in armonia con i vari momenti delle programmazioni disciplinari, e cercando di non alterare gli equilibri tra le varie componenti della classe accogliente. È cura della scuola, infatti, al momento della formazione delle classi, tenere conto di una serie di criteri che garantiscano una distribuzione equa e bilanciata degli studenti (per capacità, sesso, provenienza geografica, etc.).
3. Il passaggio ad un altro indirizzo di studi, sia degli studenti già iscritti al Liceo "Buonarroti", sia degli studenti provenienti da altre scuole, avviene nel rispetto della normativa nazionale, che prevede il superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza prima dell'inizio delle lezioni, anche in caso di non ammissione alla classe successiva. Fanno eccezione gli studenti delle classi prime, ai quali è consentito di cambiare indirizzo di studi durante l'anno scolastico entro il 31 gennaio o durante l'estate, sostenendo un colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza.
4. È precluso l'accesso alla classe quarta e quinta del Liceo Linguistico EsaBac per gli alunni provenienti da altro corso non EsaBac.
5. Per il passaggio ad un altro indirizzo di studi, gli studenti interni hanno la precedenza su quelli provenienti da altri istituti.
6. L'inserimento degli alunni da altri istituti del medesimo indirizzo di studi, durante il corso dell'anno scolastico, non potrà superare il numero di due/tre per classe, fermo restando il limite massimo di 25 studenti, sia per ragioni di sicurezza, sia per evitare un eccessivo mutamento dell'assetto iniziale. L'inserimento in classe deve avvenire entro il 31 gennaio, quando sono ancora in atto le attività di recupero e ripasso, e prima della ripresa dello svolgimento dei programmi con la trattazione di nuovi argomenti, per consentire ai nuovi arrivati l'acquisizione di competenze nelle nuove discipline e l'allineamento con le programmazioni delle materie comuni.

Art. 9

Accorpamento di classi

Nei casi in cui, a causa della diminuzione degli studenti frequentanti, sia necessario procedere alla ricomposizione delle classi, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del DPR 81/2009, il Consiglio di Istituto definirà i criteri e le modalità di inserimento degli studenti nelle nuove classi, tenendo conto in ogni caso dei criteri utilizzati per la formazione delle classi prime e delle indicazioni fornite dal docente coordinatore della classe che non verrà costituita.

CALENDARI E ORARI

Art. 10

Calendario scolastico

Il Dirigente scolastico, all'inizio di ciascun anno scolastico, comunica il calendario scolastico secondo le disposizioni fornite annualmente dalla Regione Toscana e gli eventuali adeguamenti deliberati dal Collegio dei

docenti e dal Consiglio di Istituto. Il calendario scolastico comprende anche l'orario settimanale delle lezioni, le riunioni degli organi collegiali, i periodi di attivazione dei colloqui fra docenti e genitori e l'orario di apertura e chiusura della scuola.

Art. 11
Apertura pomeridiana

1. La scuola rimarrà aperta anche in orario pomeridiano per le attività previste dal POF nei giorni indicati nel calendario predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico. Durante gli orari di apertura, è possibile svolgere attività organizzate dai docenti (riunioni, incontri con studenti e genitori, conferenze ecc.), previa richiesta al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso, salvo deroghe.
2. Gli studenti e i genitori che volessero usufruire dell'apertura pomeridiana per svolgere attività autonome, presenteranno richiesta scritta di autorizzazione al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima, salvo deroghe. Non è consentito utilizzare spazi diversi da quelli assegnati. I firmatari della richiesta sono responsabili del corretto uso della struttura a disposizione. In caso di richiesta da parte degli studenti, tra i firmatari dovranno figurare almeno due studenti maggiorenni o un docente; i firmatari dovranno comunque presenziare alle attività.
3. Non è consentito l'ingresso a persone estranee alla scuola, se non preventivamente identificate e autorizzate dal Dirigente scolastico che, valutate le motivazioni, di volta in volta stabilirà le condizioni e le modalità della loro partecipazione alle attività organizzate dai docenti, dagli studenti o dai genitori.
4. Durante lo svolgimento delle attività vigono le norme di comportamento e i divieti stabiliti nel presente regolamento. In caso di inottemperanze, danneggiamenti o altre circostanze che mettessero in dubbio l'affidabilità dei richiedenti, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, potrà mettere in atto misure più restrittive per la concessione delle autorizzazioni richieste successivamente e /o revocare tale concessione ai responsabili di dette inottemperanze.

Art. 12
Orario delle lezioni

Il regolare svolgimento delle lezioni è un diritto-dovere degli studenti, che per questo sono tenuti al rispetto degli orari previsti. Le lezioni iniziano alle ore 8.00 al suono della seconda campanella e terminano alle ore 13.00, con l'eccezione di alcune classi individuate nel triennio che avranno Scienze Motorie alle ultime due ore in un giorno settimanale fissato a sei ore (con uscita alle ore 13,40); tali classi avranno la conseguente riduzione di un'ora (uscita alle 12) in un altro giorno della settimana.

Gli studenti possono accedere alle aule dalle ore 7.55. Tra la terza e la quarta ora di lezione, gli studenti usufruiscono della ricreazione per quindici minuti.

RITARDI E ASSENZE - VIGILANZA

Art. 13
Ritardi occasionali degli studenti

1. Gli studenti che si presentano con un ritardo compreso entro i primi cinque minuti di lezione saranno giustificati dal docente, che avrà cura di prenderne nota registrando nell'apposita casella del registro elettronico, disattivando però la voce "da giustificare". Nel caso di sistematici ingressi in ritardo, sarà cura del docente coordinatore riportare sul registro una nota disciplinare.
2. I ritardi di rientrare in classe al termine della ricreazione o il prolungarsi eccessivo di un'uscita dall'aula, autorizzata dall'insegnante, saranno riportati sul registro elettronico dal docente in orario. Se tali

ritardi, riferiti allo stesso studente, si ripetessero con frequenza, il docente riporterà sul registro una nota disciplinare.

3. Gli insegnanti sono tenuti a garantire la presenza in servizio cinque minuti prima del suono della campanella.

Art. 14

Entrate e uscite fuori orario

1. I ritardi che si verificano dopo le ore 8:05 ed entro le ore 8:25 vanno registrati nell'apposita casella; essi si configurano come entrate fuori orario e come tali devono essere giustificate. Non è consentito l'ingresso a scuola dopo le ore 8:25; gli studenti dovranno attendere fuori dall'edificio scolastico fino all'inizio dell'ora successiva.

2. Per ciascuno studente, sono consentite complessivamente non più di venti entrate o uscite fuori orario per anno scolastico, e comunque non più di cinque in un mese. Superato questo limite, mensile o annuale, lo studente incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Il coordinatore avrà cura di controllare mensilmente il superamento dei limiti stabiliti nel presente articolo e ne darà comunicazione al Dirigente scolastico.

3. Le entrate fuori orario sono consentite non oltre le ore 10:00. Saranno autorizzate dal docente in orario e annotate sul registro elettronico. Le richieste di uscita anticipata sono consentite a partire dall'inizio della ricreazione e possono essere presentate da un genitore, da un suo delegato o dallo studente stesso, se maggiorenne. Saranno inoltrate al docente in orario che le autorizzerà e avrà cura di annotarle sul registro. Non è consentito nello stesso giorno richiedere entrambi i permessi di entrata fuori orario e di uscita anticipata.

4. Riguardo alle uscite anticipate, i genitori possono, a inizio anno, indicare familiari o altre persone cui conferire la delega valida per l'intero anno scolastico; è possibile anche delegare di volta in volta un altro soggetto, sempre in forma scritta con allegata copia del documento di identità di un genitore. In casi eccezionali e urgenti, la delega può essere inviata per e-mail, sempre con un documento di identità del genitore in allegato. La persona delegata deve sempre esibire un documento di identità.

5. Nei casi ritenuti indispensabili e debitamente certificati, il Dirigente scolastico o il Collaboratore vicario, sentito il coordinatore di classe, potranno rilasciare permessi di entrata o uscita fuori orario, prolungati nel tempo o permanenti. E' altresì consentito richiedere un permesso annuale di ingresso in ritardo e/o di uscita anticipata in caso di utilizzo di autobus extraurbani. In ogni caso l'ingresso è consentito entro e non oltre le 8:10 e l'uscita non prima delle 12:50. Anche di questi casi sarà riportata notizia sul registro di classe.

6. E' consentita l'uscita anticipata - senza richiesta scritta di permesso - per l'assenza di un insegnante solo nel caso in cui di essa sia stata data notizia ai genitori, tramite comunicazione del Dirigente scolastico pubblicata sulla bacheca della scuola o sul sito almeno il giorno prima. Eventuali deroghe, per particolari motivi, sono possibili solo per gli alunni maggiorenni.

Art. 15

Assenze individuali e giustificazioni

1. La frequenza degli studenti alle lezioni e alle altre attività didattiche è, al tempo stesso, un diritto e un dovere e, in quanto tale, è obbligatoria. Solo eccezionalmente gli studenti potranno assentarsi dalle lezioni giornaliere e, in questi casi, le assenze dovranno essere giustificate mediante la procedura prevista nel registro elettronico. Per *giustificazione* si intende la comunicazione da parte dei genitori degli alunni minorenni, nella quale si dichiara di essere a conoscenza dell'assenza del figlio, specificandone i termini e le motivazioni. Gli alunni maggiorenni invece provvederanno personalmente alla giustificazione. In caso di ritardata o mancata giustificazione, il docente coordinatore provvederà ad avvisare e a sollecitare la famiglia. Il docente della prima ora provvede alla convalida delle giustificazioni.

2. In caso di assenze troppo frequenti, il coordinatore provvederà ad avvisare la famiglia, anche se lo studente è maggiorenne, dato che, ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessario aver frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato, salvo le deroghe stabilite in materia dal Collegio dei Docenti.

3. In caso di rientro a scuola successivamente ad infortunio e in presenza di medicazioni, suture e apparecchi gessati, è necessario un certificato medico dove sia specificato che, da un punto di vista medico, non ci sono ostacoli alla frequenza delle lezioni, o una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei genitori, secondo quanto previsto dall'Intesa fra USR Toscana e Federazione Regionale Ordini dei Medici del 7 gennaio 2015. Tale dichiarazione va compilata sul modulo disponibile in segreteria.

4. Le assenze dalle lezioni ordinarie dovute ad attività e progetti, promossi o autorizzati dalla scuola, vanno segnalate nel registro elettronico con la dicitura "fuori classe".

5. Le astensioni collettive dalle lezioni di singole classi o gruppi numerosi di studenti, ai fini amministrativi, sono assimilate alle assenze e come tali sottoposte alla medesima regolamentazione.

Art. 16

Presenza in classe e vigilanza

1. E' vietato agli studenti assentarsi o allontanarsi (individualmente o a gruppi) dalle aule in orario di lezione senza l'autorizzazione dell'insegnante. Se l'uscita è autorizzata, deve limitarsi al tempo strettamente necessario. Gli studenti non devono abbandonare le aule al cambio dell'ora, tra l'uscita di un insegnante e l'ingresso dell'altro. Gli insegnanti, al termine della lezione, non consentiranno l'uscita agli alunni, ma li inviteranno a chiedere l'autorizzazione al collega dell'ora successiva. Gli insegnanti limiteranno le uscite degli studenti durante le ore di lezione e le consentiranno a un solo studente per volta. Lo studente deve dichiarare il motivo dell'uscita - se diverso dalle necessità fisiologiche - ed è tenuto ad attenersi a quanto dichiarato. Durante tali assenze momentanee, è fatto divieto di uscire dall'edificio scolastico o di recarsi al bar della scuola. Gli studenti utilizzeranno i bagni situati nell'area più vicina alle rispettive aule.

2. Se non accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico, gli studenti non possono recarsi nelle aule di laboratorio, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote. Agli studenti non è comunque consentito l'accesso alla sala docenti. Anche durante l'intervallo è assolutamente vietato uscire dall'area del Complesso Marchesi delimitata dai cancelli, mentre è consentito recarsi al bar della scuola.

3. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici svolgono i compiti di vigilanza, secondo quanto prevedono le normative vigenti e le disposizioni organizzative adottate. Durante l'intervallo, la vigilanza è affidata agli insegnanti, in base al piano della vigilanza, e ai collaboratori scolastici nelle postazioni loro assegnate dal Piano delle attività.

4. Il personale ausiliario vigilerà durante le ore di lezione sugli accessi alla scuola e periodicamente sullo stato dei bagni, avvertendo tempestivamente i collaboratori del Dirigente scolastico di eventuali danneggiamenti o comportamenti scorretti.

Art. 17

Alunni non impegnati in attività didattiche

Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della religione cattolica, che non frequentano le lezioni di Materia alternativa, che non hanno optato per lo studio individuale, o che hanno terminato le attività didattiche, hanno l'obbligo di lasciare i locali della scuola.

ACCESSI

Art. 18

Regolamentazione degli accessi alla scuola

1. Gli accessi alla scuola per gli studenti sono regolamentati dal piano predisposto ad inizio anno.

2. È vietato introdurre motocicli all'interno del cortile prospiciente l'entrata e in generale entro l'area delimitata dai cancelli d'ingresso del Complesso Marchesi.
3. L'accesso degli automezzi al cortile prospiciente l'entrata è consentito solo agli autorizzati, con le modalità e i limiti concordati tra i Dirigenti scolastici dei due Istituti e l'Amministrazione provinciale.

Art. 19
Spazi comuni

1. Durante le ore di lezione, l'accesso all'edificio e lo stazionamento negli spazi comuni della scuola è consentito solo a studenti, insegnanti e personale ATA, o a chi espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico. A nessun estraneo è comunque consentito l'accesso alle aule, ai laboratori o alle palestre durante lo svolgimento delle attività didattiche. I genitori hanno accesso esclusivamente agli uffici e agli spazi dedicati al ricevimento dei docenti.
2. Gli incaricati della sorveglianza agli ingressi e ai piani segnaleranno al Dirigente scolastico la presenza di persone estranee.

SALUTE E SICUREZZA

Art. 20
Rispetto delle norme di sicurezza

1. È dovere del dirigente scolastico prendere le iniziative necessarie a informare tutti gli alunni delle norme di sicurezza vigenti e in particolar modo delle modalità di esodo in caso di pericolo. È dovere degli studenti rispettare tutte le norme di sicurezza in vigore nella scuola, evitare le situazioni di pericolo, partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle esercitazioni sulle emergenze.
2. Le cartelline contenenti gli elenchi degli studenti e i moduli per la gestione delle evacuazioni sono collocate nelle aule assegnate alle classi. Sarà cura del docente della prima ora di lezione di accertarsi della loro presenza. È compito dei rappresentanti di classe custodire la cartellina durante le ore di lezione e portarla con sé in caso di spostamento della classe in altri ambienti dell'edificio.
3. In ogni aula sono affisse le norme di comportamento da adottare in caso di emergenza e la planimetria con le vie di esodo. All'ingresso dell'edificio scolastico e nelle postazioni dei custodi, sono disponibili la copia integrale del Piano di emergenza e di evacuazione e gli elenchi del personale addetto alla gestione delle emergenze.
4. Ogni anno vengono effettuate le prove di evacuazione dell'edificio, nel numero e con le modalità previste dal Piano di emergenza e di evacuazione, condotte dal RSPP coadiuvato dal personale addetto all'emergenza. A tali esercitazioni gli studenti hanno il dovere di collaborare attivamente.

Art. 21
Divieto di fumare

A tutti – insegnanti, studenti, personale ATA, genitori o estranei – è vietato fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico, comprese le scale antincendio e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Nell'edificio scolastico vengono esposti gli appositi cartelli di divieto.

Art. 22
Alcol e sostanze stupefacenti

È assolutamente vietato introdurre nell'edificio scolastico bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Nel caso venga segnalato un comportamento che possa configurarsi come reato, il Dirigente scolastico provvederà a

denunciare il responsabile alle autorità competenti. Il divieto è esteso anche a tutte le attività didattiche svolte fuori sede (uscite didattiche, lezioni fuori sede, attività legate ai PCTO, ecc.).

Art. 23

Assicurazione e infortuni

1. La scuola ha il compito di selezionare una impresa assicuratrice in grado di rispondere alle esigenze di assicurazione antinfortunistica e RCT di studenti e personale durante le attività scolastiche. La selezione avviene con le modalità previste dalle normative vigenti e sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, in particolare riguardo all'estensione delle coperture assicurative e all'ammontare della quota individuale.
2. I docenti e il personale scolastico sono tenuti a informare il Dirigente scolastico di ogni infortunio avvenuto a scuola o durante le attività svolte fuori sede. La denuncia è obbligatoria. Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda anche la copertura degli infortuni in itinere, gli studenti o il personale scolastico assicurato avranno cura di informare il Dirigente scolastico dell'infortunio avvenuto.

ASSEMBLEE

Art. 24

Assemblee studentesche di classe

1. Ogni classe ha diritto mensilmente a un'assemblea della durata massima di due ore. I rappresentanti di classe richiederanno le assemblee con almeno cinque giorni di anticipo al Dirigente scolastico, al quale dovranno presentare l'ordine del giorno e il nulla osta degli insegnanti. Sarà cura degli studenti sincerarsi che, a rotazione, le assemblee interessino, nel loro svolgimento, tutti i docenti, nell'arco dell'anno. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, i docenti rimarranno in prossimità dell'aula in servizio di vigilanza sulla classe.
2. Lo svolgimento dell'assemblea di classe non dovrà in alcun modo recare disturbo alla normale attività didattica della scuola. Qualora si rendesse necessario, il Dirigente scolastico è autorizzato a sospendere l'assemblea per motivi disciplinari e a far riprendere la normale attività didattica.
3. I Consigli di classe delle prime indicheranno i modi per fornire agli alunni, all'inizio dell'anno scolastico, le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle assemblee e una completa conoscenza della normativa relativa agli organi collegiali.

Art. 25

Riunioni del Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dai rappresentanti di classe regolarmente eletti e dai due rappresentanti nella Consulta Provinciale. Viene convocato per motivi di particolare interesse o urgenza.
2. Il Comitato può essere convocato dai rappresentanti di Istituto degli studenti, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico. La richiesta del Comitato Studentesco deve essere presentata almeno cinque giorni prima della convocazione, la data e l'ora di svolgimento concordata con il Dirigente scolastico, che provvede ad informare dell'assemblea gli studenti e i docenti, tramite apposita circolare.

Art. 26

Assemblee studentesche di Istituto

1. Le assemblee studentesche possono tenersi una volta al mese per la durata massima di cinque ore. Ogni seduta è coordinata da uno studente eletto Presidente e si conclude con la stesura di un verbale. Ha titolo alla

convocazione dell'assemblea di Istituto la maggioranza del Comitato studentesco o il 10 % degli alunni iscritti. Di norma si svolgono nell'auditorium, articolate per classi parallele per motivi di capienza e di sicurezza.

2. Gli studenti, attraverso modalità autonomamente stabilite, metteranno a punto un regolamento per lo svolgimento di dette assemblee. In esso, in particolare, dovrà essere stabilito: il numero minimo indispensabile per considerare valide le sedute e le decisioni prese; le modalità di presentazione delle mozioni; le modalità di votazione; le condizioni minime, in termini di partecipazione, per il completo svolgimento dell'assemblea, rispetto ai tempi richiesti; le garanzie del rispetto delle regole democratiche di partecipazione in ogni fase dell'assemblea.

3. Non possono tenersi assemblee – di classe o di Istituto - nell'ultimo mese di lezione, a partire dal 2 maggio. Alle assemblee di Istituto possono assistere i docenti e il Dirigente scolastico. Durante lo svolgimento delle assemblee di Istituto, l'attività didattica è sospesa e i docenti in orario rimangono a disposizione nei locali della scuola.

4. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee – di classe o di Istituto – possono essere utilizzate per tenere lezioni, conferenze dibattiti, anche con la partecipazione (autorizzata dal Dirigente scolastico) di soggetti esterni alla scuola.

Art. 27

Assemblee dei genitori

I genitori hanno diritto di tenere assemblee, sia a livello di Istituto che di classe, per affrontare argomenti e problemi importanti, ai fini del miglioramento organizzativo e didattico della scuola. Le assemblee dei genitori si dovranno svolgere fuori dall'orario scolastico mattutino, potranno essere svolte nei pomeriggi in cui la scuola è aperta e non dovranno interferire con le eventuali attività pomeridiane già pianificate. L'assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 28

Doveri

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con puntualità e continuità e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Si assentano solo per giustificati motivi, dei quali informano la scuola nei modi previsti. In ogni momento della vita scolastica, interno o esterno all'Istituto, mantengono un comportamento corretto e educato.

2. Nei confronti di tutti coloro che frequentano il medesimo ambiente scolastico (compagni, insegnanti, personale a vario titolo operante nella scuola, Dirigente scolastico), le studentesse e gli studenti mostrano lo stesso rispetto, anche formale, che è loro dovuto. Sono rispettosi dei beni altrui, dei beni della scuola e dell'ambiente in cui studiano e operano. Condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura. Utilizzano le strutture e le attrezzature della scuola, secondo le regole e le norme di sicurezza. Sono chiamati a risarcire i danni, anche involontari, arrecati a persone, arredi e attrezzature, secondo i criteri previsti.

3. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad informare i genitori dei risultati scolastici e di qualunque provvedimento li riguardi e agiscono da tramite nel mantenere i rapporti tra scuola e famiglia.

Art. 29

Danni arrecati agli ambienti, agli arredi e alle strumentazioni

1. Chi deteriora o manomette volontariamente beni o locali scolastici è soggetto a provvedimenti disciplinari e al risarcimento del danno. L'entità del danno è valutata da chi di competenza. Nei casi ove si configurino gli estremi del reato, il Dirigente Scolastico è tenuto a adire alle vie legali.
2. Gli studenti di una classe sono responsabili degli spazi didattici loro assegnati e delle strumentazioni e degli arredi dei quali sono forniti, anche al di fuori dell'edificio scolastico. Nelle situazioni di normale funzionamento della scuola, provvederanno a segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico ogni manomissione o danneggiamento riscontrato, del quale non si ritengano responsabili. Nel caso sia loro ascrivibile la responsabilità del danno, saranno chiamati in solido al risarcimento del medesimo. Nel caso che il danno riguardi parti comuni a due aule (pareti di cartongesso, pareti mobili, vetri) e non sia individuato il responsabile, sarà richiesto il risarcimento in solido agli alunni delle due aule. La responsabilità si estende anche agli ambienti, alle strumentazioni e agli arredi utilizzati dagli studenti durante le attività fuori sede.
3. Più in generale, qualora non sia possibile accertare la responsabilità, individuale o collettiva, di un danno, di un deterioramento o di una manomissione volontaria di locali, arredi o strumentazioni, il Consiglio di Istituto ricorrerà al fondo di Istituto per il ripristino della funzionalità del bene. In questo caso e qualora ne ravvedesse l'opportunità, il medesimo Consiglio di Istituto, per l'anno scolastico successivo, può deliberare un adeguamento del contributo volontario di tutti gli studenti dell'Istituto, ad esclusione dei nuovi iscritti. Se il danno supera le compatibilità di bilancio, stante la necessità di liquidare le ditte intervenute nei tempi previsti, il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di chiedere il risarcimento in solido a tutti gli studenti dell'Istituto.
4. E' considerato danneggiamento anche scrivere sui banchi, muri o arredi della scuola. Gli insegnanti, durante lo svolgimento delle attività, sono tenuti a porre attenzione a che ciò non si verifichi e, in caso contrario, a darne comunicazione al Collaboratore vicario.

Art. 30

Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La scuola pone particolare attenzione al monitoraggio, alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, definiti come qualunque forma di pressione, aggressione, molestie, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione perpetrate ripetutamente da un singolo o da un gruppo nei confronti di una vittima incapace di difendersi.

È presente nel Liceo un gruppo di lavoro sul tema aperto alla partecipazione di tutte le componenti del mondo scolastico. È stato messo a punto un sistema di monitoraggio volto a far emergere il fenomeno e un protocollo di contrasto allo stesso basato soprattutto sulla collaborazione fra studenti, docenti, famiglie e, all'occorrenza, personale specialistico. L'opera del team ha l'obiettivo di alleviare le sofferenze delle vittime nonché la responsabilizzazione degli autori, anche nell'ottica di un loro recupero.

Le mancanze disciplinari rilevate in questo ambito e le sanzioni relative sono riportate nella tabella presente al termine del presente Regolamento (allegato 1).

Art. 31

Occupazione dell'edificio scolastico

1. Nel caso in cui le attività didattiche e/o amministrative della scuola siano impedita da studenti o da estranei occupanti l'edificio scolastico, il Dirigente scolastico provvederà a segnalare il fatto alle autorità competenti, indicando, se possibile, i nomi degli occupanti. Se durante l'occupazione dell'edificio si verificassero

danneggiamenti o furti, il Dirigente scolastico procederà a denunciare il fatto alle autorità competenti, eventualmente contro ignoti ove non sia stato possibile individuare i responsabili.

2. Gli organi competenti della scuola procederanno a individuare e irrogare le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento nei confronti degli studenti partecipanti all'occupazione e dei responsabili degli eventuali furti o danneggiamenti riscontrati, cui inoltre sarà richiesto il risarcimento del danno provocato. Va considerata come circostanza aggravante nei confronti dei partecipanti all'occupazione l'aver consentito ad estranei l'accesso alla scuola.

3. Nel caso in cui non vengano individuati gli autori dei danneggiamenti o dei furti, il danno verrà risarcito a valere sul fondo di Istituto per il ripristino della funzionalità dei beni della scuola.

Art. 32

Uso di telefonini e di altri dispositivi elettronici

1. Durante l'orario delle lezioni, è vietato l'uso di apparecchi di telefonia mobile e di tutti quelli in grado di connettersi alla rete Internet, in mancanza di una esplicita autorizzazione da parte dell'insegnante. I dispositivi andranno tenuti spenti e custoditi nello zaino o nella borsa. In caso di urgenza, gli studenti potranno utilizzare i telefoni della scuola, con l'autorizzazione del docente.

2. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e risponde ad una generale norma di correttezza. In particolare sono vietati tutti i comportamenti che causano disturbo alle attività didattiche o ne violano le regole fondamentali, che si configurano come gravi mancanze di rispetto nei confronti di docenti e compagni o che ledono la privacy o la dignità delle persone. A titolo di elenco non esaustivo, non sono consentiti comportamenti quali utilizzare il dispositivo come calcolatrice o diario, per giocare, per ascoltare musica o guardare video, per inviare o ricevere chiamate o messaggi, per filmare compagni, docenti, altro personale della scuola e in generale l'ambiente scolastico. E' vietato pubblicare on line, condividere e diffondere foto e video ripresi in ambito scolastico.

3. La registrazione delle lezioni, in caso di necessità, è permessa solo con il consenso del docente interessato. Anche in questo caso, non sono consentite la pubblicazione, la condivisione e la diffusione delle registrazioni stesse.

Art. 33

Infrazioni

1. Le infrazioni sono le violazioni delle norme generali di comportamento, di cui all'art 2 del presente regolamento, le violazioni dei doveri delle studentesse e degli studenti, di cui all'art. 29, e tutte quelle che si configurano come reati, di competenza dell'autorità giudiziaria.

2. Sono considerati comportamenti antidoverosi:

Ritardi frequenti

Assenze non giustificate

Superamento del numero massimo di entrate posticipate e di uscite anticipate

Mancanza del materiale didattico necessario

Mancato assolvimento degli impegni di studio

Rifiuto di sottoporsi alle verifiche

Abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico

Atti che disturbano il regolare svolgimento delle attività didattiche

Linguaggio volgare

Falsificazione di documenti

Parole o gesti offensivi nei confronti dei componenti la comunità scolastica o di soggetti esterni

Molestie e minacce nei confronti dei componenti la comunità scolastica o di soggetti esterni

Danneggiamento di beni di proprietà altrui

Furto di beni altrui o di proprietà della scuola
Comportamento violento e litigioso
Utilizzo scorretto di telefonini e di altri dispositivi elettronici
Atti che impediscano lo svolgimento delle attività didattiche
Occupazione degli edifici scolastici
Aggressione o comportamento pericoloso per l'incolumità propria e/o di altri
Azioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana, compresi gli atti di bullismo o di cyberbullismo
Violazione delle norme di sicurezza della scuola
Violazione del divieto di fumo
Violazione del divieto di detenere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti
Violazione delle disposizioni organizzative dell'Istituto
Mancato rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto di corresponsabilità educativa
Utilizzo scorretto dei servizi igienici
Utilizzo scorretto di strumentazioni e sussidi didattici
Danneggiamento di materiale didattico, attrezzature, strumentazioni e macchinari
Utilizzo scorretto dei laboratori
Utilizzo scorretto degli impianti sportivi
Danneggiamento a strutture, locali, arredi, suppellettili e in generale all'edificio scolastico.
Danno all'immagine della scuola

3. Nel caso di comportamenti che possano configurarsi come reati, il Dirigente scolastico, su segnalazione di docenti, personale ATA, genitori o alunni maggiorenni, provvederà a inoltrare la denuncia alle autorità competenti.

Art. 34 Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso percorsi educativi (da sviluppare anche in collaborazione con soggetti esterni) che prevedono lo svolgimento di attività riparatorie di natura sociale e culturale, o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma solo sulla valutazione periodica e finale del comportamento stesso. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva della personalità altrui, che si esprimano nel quadro del dettato costituzionale.

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento tenuto e delle conseguenze che da esso derivano.

4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola sono sempre adottati da un organo collegiale. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. I provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi di durata non superiore a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe. L'allontanamento effettivo o l'allontanamento con l'obbligo di frequenza è deliberato dal Consiglio di classe, caso per caso.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle

persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente irroga i provvedimenti disciplinari in base alla gravità e ricorsività delle infrazioni.

I provvedimenti che l'organo competente può adottare sono:

- a) il richiamo verbale
- b) la nota disciplinare sul registro di classe
- c) la convocazione dei genitori con ammonizione verbale
- d) la convocazione dei genitori con richiamo scritto
- e) l'esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico
- f) l'allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza
- g) l'allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni
- h) l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni
- i) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico
- l) l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato

8. L'organo competente a irrogare i provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica offre allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quelle che si configurano come reati o minacce alla sicurezza della scuola e all'incolumità delle persone, con attività riparatorie di natura sociale e culturale o che comunque siano svolte nell'interesse generale della comunità come, ad esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Tali attività possono essere organizzate anche in collaborazione con soggetti esterni quali associazioni di volontariato o enti culturali, in orario mattutino o pomeridiano, e si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Art. 35 Organi competenti

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 34. Il coordinatore di classe, sentito il Dirigente scolastico, è competente per la sanzione di cui al punto d). Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedano l'allontanamento dalla scuola. Il Consiglio di classe al completo, con i rappresentanti eletti di genitori e alunni, decide sulle sanzioni che prevedono l'esclusione dalle uscite didattiche e l'allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni. Il Consiglio di Istituto è competente esclusivamente per i punti h), i) e l) ovvero per la sanzione relativa a fatti gravissimi, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Gli organi competenti deliberano dopo aver sentito le ragioni dello studente interessato.

2. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
3. Gli eventuali ricorsi contro la violazione del DPR 249/1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) sono di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

*Art. 36
Procedura*

1. Il dirigente, o il docente a ciò delegato, venuto a conoscenza di infrazioni disciplinari, segnalate da docenti o da altri componenti la comunità scolastica, soprattutto se aventi carattere di gravità in relazione a quanto previsto nel presente regolamento, deve, con la dovuta discrezione e riservatezza, acquisire gli elementi di prova. Nel caso in cui i fatti accertati possano prevedere sanzioni, il dirigente scolastico invia all'organo competente la relazione sulla fase istruttoria, convocando nei casi previsti gli organi collegiali. Contemporaneamente, è inviata allo studente interessato contestazione scritta dei fatti addebitati con convocazione presso l'organo competente, con indicazione del diritto a esporre le proprie ragioni. Nei verbali delle riunioni degli organi collegiali devono essere riportate le dichiarazioni degli studenti in propria difesa. Di norma, la decisione viene deliberata nella stessa riunione e comunicata per le vie brevi il giorno successivo, a meno che i fatti non richiedano ulteriori accertamenti o verifiche. La comunicazione scritta della decisione, con le sue motivazioni, deve essere inviata all'interessato entro cinque giorni dalla riunione, indicando l'organo cui presentare eventualmente ricorso.
2. In caso di alunni minorenni, i genitori o i tutori possono partecipare alle fasi del procedimento insieme con lo studente interessato.
3. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione devono concludersi di norma entro 20 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite, il procedimento è estinto.
4. L'eventuale ricorso non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata; la sanzione può quindi essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

*Art. 37
Organo di garanzia*

1. L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un insegnante designato dal Consiglio di Istituto, da uno studente e da un genitore, eletti dalle rispettive componenti.
2. Le elezioni del genitore e dello studente membri dell'Organo di garanzia avvengono in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti di classe; il docente viene designato durante la prima riunione dell'anno scolastico del Consiglio di Istituto. L'Organo di garanzia dura in carica due anni.
3. Sono eletti o designati, con le medesime procedure, membri supplenti per ogni componente, che subentrano ai titolari in caso di cessazione dall'incarico e li sostituiscono nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione. Nel caso in cui non ci siano supplenti che possano subentrare ai titolari, al fine di consentire a tutte le componenti di essere rappresentate, il Consiglio di Istituto designa al suo interno i componenti mancanti dell'Organo, che restano in carica fino alle successive elezioni. Nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione, in assenza di supplenti, il Consiglio di Istituto può designare al proprio interno il componente mancante, che svolge la propria funzione solo per il tempo necessario alla decisione sul ricorso presentato.
4. L'Organo di garanzia individua al suo interno un segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide anche in assenza di alcuni dei suoi componenti. La deliberazione è presa a maggioranza semplice, escludendo le eventuali astensioni dal computo dei voti. In caso di parità, la sanzione dell'organo competente si intende confermata.

5. All'Organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro tutte le decisioni disciplinari prese dagli organi preposti; eventualmente ritenute non corrette riguardo all'applicazione della normativa, alla sua interpretazione e, in particolare, al presente regolamento.

I ricorsi devono essere inviati all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso. In mancanza di risposta da parte dell'Organo, entro i termini previsti, la sanzione si intende confermata.

6. In caso di ricorso o conflitto sorto in merito all'applicazione del presente Regolamento, l'Organo di garanzia convoca in via preliminare i soggetti in causa per consentire loro di esporre le proprie ragioni. Cerca quindi di arrivare a una mediazione soddisfacente per le parti. Se questo si rivela impossibile, elabora una risoluzione a cui le parti devono attenersi. La decisione è verbalizzata e pubblicata all'Albo della scuola.

Allegato 1

Tabella mancanze disciplinari e relative sanzioni

DOVERI DELLO STUDENTE	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	COMPETENZA
<p>Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente, e con rispetto degli orari stabiliti dall'Istituto, le lezioni curriculari, i corsi integrativi e di recupero e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.</p>	Ritardi frequenti	<p>a. Richiamo verbale b. Nota disciplinare sul registro di classe In caso di comportamenti diffusi e/o reiterati c. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale d. Convocazione dei genitori con richiamo scritto</p>	<p>a. docente b. docente c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. coordinatore de CdC o Dirigente scolastico</p>
	Superamento del numero massimo di entrate posticipate e di uscite anticipate		
	Assenze non giustificate		
	Mancanza del materiale didattico necessario		
	Mancato assolvimento degli impegni di studio		
	Rifiuto di sottoporsi alle verifiche		
<p>Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso, anche formalmente, nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.</p>	Abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico	<p>a. Richiamo verbale b. Nota disciplinare sul registro di classe In caso di comportamenti diffusi e/o reiterati c. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale d. Convocazione dei genitori e il richiamo scritto</p>	<p>a. docente b. docente c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p>
	Atti che disturbano il regolare svolgimento delle attività didattiche		
	Linguaggio volgare		
	Falsificazione di documenti	<p>A seconda della gravità del comportamento: a. Nota disciplinare sul registro di classe b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico e. Allontanamento da uno a quindici giorni con</p>	<p>a. docente b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. Consiglio di classe e. Consiglio di classe</p>
	Parole o gesti offensivi nei confronti dei componenti la comunità scolastica o di soggetti esterni		
	Molestie e minacce nei confronti dei componenti la comunità scolastica o di soggetti esterni		
	Danneggiamento di beni di proprietà altrui		
	Furto di beni altrui o di proprietà della scuola		
Comportamento violento e litigioso			

		<p>obbligo di frequenza</p> <p>f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni</p> <p>g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</p> <p>h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico</p> <p>l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>f. Consiglio di classe</p> <p>g. Consiglio di Istituto</p> <p>h. Consiglio di Istituto</p> <p>l. Consiglio di Istituto</p>
	<p>Utilizzo scorretto del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche</p>	<p>A seconda della gravità del comportamento (vedi articolo 30 del Regolamento):</p> <p>a. Nota disciplinare sul registro di classe</p> <p>b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale</p> <p>c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto</p> <p>d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico</p> <p>e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza</p> <p>f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni</p> <p>g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</p> <p>h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico</p> <p>l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>a. docente</p> <p>b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p> <p>c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p> <p>d. Consiglio di classe</p> <p>e. Consiglio di classe</p> <p>f. Consiglio di classe</p> <p>g. Consiglio di Istituto</p> <p>h. Consiglio di Istituto</p> <p>l. Consiglio di Istituto</p>

	Atti che impediscono il regolare svolgimento delle attività didattiche	A seconda della gravità del comportamento: a. Nota disciplinare sul registro di classe b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato	a. docente b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. Consiglio di classe e. Consiglio di classe f. Consiglio di classe g. Consiglio di Istituto h. Consiglio di Istituto l. Consiglio di Istituto
	Occupazione degli edifici scolastici		
	Aggressione o comportamento pericoloso per l'incolumità propria e/o di altri	A seconda della gravità del comportamento: a. Nota disciplinare sul registro di classe b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato	a. docente b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. Consiglio di classe e. Consiglio di classe f. Consiglio di classe g. Consiglio di Istituto h. Consiglio di Istituto l. Consiglio di Istituto
	Azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (bullismo, cyber bullismo ecc.)		
Gli studenti sono tenuti ad osservare disposizioni organizzative e di sicurezza relative all'Istituto.	Violazione delle norme di sicurezza della scuola	A seconda della gravità del comportamento: a. Nota disciplinare sul registro di classe b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza f. Allontanamento effettivo dalla comunità	a. docente b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. Consiglio di classe e. Consiglio di classe
	Violazione del divieto di fumo		
	Violazione del divieto di detenere alcol e sostanze stupefacenti		

	Violazione delle disposizioni organizzative dell'Istituto	<p>scolastica da uno a quindici giorni</p> <p>g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</p> <p>h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico</p> <p>l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>f. Consiglio di classe</p> <p>g. Consiglio di Istituto</p> <p>h. Consiglio di Istituto</p> <p>l. Consiglio di Istituto</p>
	Mancato rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto di corresponsabilità educativa		
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente i servizi, le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.	Utilizzo scorretto dei servizi igienici	<p>a. Richiamo verbale</p> <p>b. Nota disciplinare sul registro di classe</p>	<p>a. docente</p> <p>b. docente</p>
	Utilizzo scorretto di strumentazioni e sussidi didattici	<p>In caso di comportamenti diffusi e/o reiterati</p> <p>c. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale</p> <p>d. Convocazione dei genitori con richiamo scritto</p>	<p>c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p> <p>d. coordinatore de CdC o Dirigente scolastico</p>
	Utilizzo scorretto dei laboratori		
	Utilizzo scorretto degli impianti sportivi		
	Danneggiamento di materiale didattico, attrezzature, strumentazioni e macchinari	<p>A seconda della gravità del comportamento:</p> <p>a. Nota disciplinare sul registro di classe</p> <p>b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale</p> <p>c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto</p> <p>d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico</p>	<p>a. docente</p> <p>b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p> <p>c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico</p> <p>d. Consiglio di classe</p>

	<p>Danneggiamento a strutture, locali, arredi, suppellettili e in generale all'edificio scolastico</p>	<p>e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico m. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>e. Consiglio di classe f. Consiglio di classe g. Consiglio di Istituto h. Consiglio di Istituto m. Consiglio di Istituto</p>
	<p>Danno all'immagine della scuola</p>	<p>A seconda della gravità del comportamento: a. Nota disciplinare sul registro di classe b. Convocazione dei genitori con ammonizione verbale c. Convocazione dei genitori con richiamo scritto d. Esclusione da una o più uscite didattiche durante l'anno scolastico e. Allontanamento da uno a quindici giorni con obbligo di frequenza f. Allontanamento effettivo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni g. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni h. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico l. Esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato</p>	<p>a. docente b. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico c. coordinatore del CdC o Dirigente scolastico d. Consiglio di classe e. Consiglio di classe f. Consiglio di classe g. Consiglio di Istituto h. Consiglio di Istituto l. Consiglio di Istituto</p>

